NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

# Art. 10

## Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti

Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Versione in vigore dal 24 luglio 2012, non più in vigore dal 28 dicembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici |
| Estremi | Legge 6 luglio 2012, n. 96 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2012 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-riduzione-dei-contributi-pubblici-in-favore-dei/art-10-perdita-di-legittimazione-alla-sottoscrizione-dei-rendiconti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it